



# Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

ORIGINALE

Prot. 4459 del03/09/2018

## ORDINANZA N. 4 del 03-09-2018

**Oggetto: Misure di lotta alle zanzare al fine di prevenire ogni possibile conseguenza sulla salute pubblica.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale e della zanzara comune (*Culex pipiens*), favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità;

**PRESO ATTO** che, secondo quanto risulta dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2016 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2017" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

**PRESO ATTO** della diffusione di Zika virus nel continente americano a partire dal 2015, con casi importati anche in Europa, a seguito della quale il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;

**CONSIDERATO** il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

**RILEVATO** che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

**VERIFICATA** la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

**RITENUTO** di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

**VISTA** la Circolare del Ministero della salute “Sorveglianza dei casi di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia - 2018”;

**VISTO** il “Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2018” della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto;

**VISTA** la nota dell’Ulss 9 Scaligera, prot.140447-U del 23/08/2018;

**VISTO** gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**VISTA** la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

### **INVITA**

La cittadinanza a prestare attenzione alle punture delle zanzare adottando le opportune protezioni come l’uso di repellenti per insetti e l’uso di schermature tipo zanzariere su porte e finestre;

### **ORDINA**

#### **A tutta la cittadinanza:**

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d’acqua (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori) e, ove possibile, lavarlo o capovolgerlo;
- coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne).

#### **A tutti i condomini ed ai proprietari/gestori di edifici:**

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida, dalla data della presente ordinanza e fino al 31 ottobre 2018, ogni 20 giorni circa e comunque secondo quanto indicato nel foglio illustrativo del prodotto acquistato, registrando i trattamenti in apposito registro e conservando le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere al taglio periodico dell’erba e controllare lo sviluppo della vegetazione nelle aree verdi;
- provvedere copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
- tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

#### **Ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse:**

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti.

#### **Ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:**

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,

- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

**Ai responsabili dei cantieri:**

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dalla data della presente ordinanza e fino al 31 ottobre 2018, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura.

**A coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili:**

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dalla data della presente ordinanza e fino al 31 ottobre 2018, degli pneumatici privi di copertura.

**All'interno dei cimiteri:**

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia.
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

**Precauzioni da adottare:**

- gli interventi fitosanitari dovranno essere eseguiti nelle ore serali/notturne, al fine di non recare danno agli insetti utili;
- prima del trattamento adulticida previsto: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere il loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc...) con teli di plastica;
- mettere al riparo eventuali giochi per bambini presenti all'aperto;
- durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto.
- applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*.

**AVVERTE**

- la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi;

- 
- la mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

### **DISPONE**

Che in presenza di casi sospetti od accertati di arboviroosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili, il Comune effettui direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba essere svolta dal Comune in via sostitutiva.

### **DISPONE altresì**

- che il presente provvedimento abbia efficacia temporale dalla data della presente ordinanza e fino al 31 ottobre 2018;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati (Azienda Ulss 9, Comando Polizia Locale) mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione.

### **INFORMA**

avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

### **DEMANDA**

- Al Comando Polizia Locale di Montagnana (PD) in convenzione con il Comune di Bevilacqua, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.

Il Sindaco  
*Falamischia Fosca*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa